

# OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

raccolta di giurisprudenza 2009-2012

# OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

raccolta di giurisprudenza 2009-2012



fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedì e giovedì dalle 12:30 alle 14:00 e-mail: [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it)

---

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di occupazione di suolo pubblico e concessione di posteggio, elaborate dalla redazione della rivista giuridica [Patrimoniopubblico.it](http://Patrimoniopubblico.it), tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (fino alla data di pubblicazione della presente edizione). Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2012 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

**Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: dicembre 2012 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio, beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-26-0 - codice: JRE24 - nic: 91 - prezzo: € 15,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova -casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD [info@exeoedizioni.it](mailto:info@exeoedizioni.it). Luogo di elaborazione nella sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD).



professionisti

pubblica amministrazione

[www.patrimoniopubblico.it](http://www.patrimoniopubblico.it)

[www.territorio.it](http://www.territorio.it)

[www.exeoedizioni.it](http://www.exeoedizioni.it)

## SOMMARIO

[208\) AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA --> ALL'OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO](#)

[235\) CANONE --> OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO](#)

[434\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO](#)

[435\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> AMPLIAMENTO](#)

[436\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> AREE A VERDE](#)

[437\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> AREE PRIVATE A DISPOSIZIONE DELLA P.A. --> NATURA DEL NEGOZIO](#)

[438\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> BASE NORMATIVA](#)

[439\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> CATEGORIE MERCEOLOGICHE](#)

[440\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> CAUZIONE](#)

[441\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> COMMERCIO ITINERANTE](#)

[442\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> DECADENZA](#)

[443\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> DIFFIDA A PROSEGUIRE](#)

[444\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> DURATA](#)

[445\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> MERCATO COMUNALE](#)

[446\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE](#)

[447\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> RAPPORTO CON AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE](#)

[448\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> ABRUZZO](#)

[449\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> CAMPANIA](#)

[450\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> LIGURIA](#)

[451\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> LOMBARDIA](#)

[452\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> PIEMONTE](#)

[453\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REGIONI E PROVINCE --> VENETO](#)

[454\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REVOCA](#)

[455\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REVOCA --> ASSEGNAZIONE NUOVA AREA](#)

[456\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REVOCA --> MANCATO INIZIO DELL'ATTIVITÀ](#)

[457\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> REVOCA --> OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE](#)

[458\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> SILENZIO-ASSENSO](#)

[459\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> SUBINGRESSO](#)

[460\) CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> SUCCESSIONE TRA ENTI CONCEDENTI](#)

[515\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO](#)

[516\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> ARTISTI DI STRADA](#)

[517\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> CASISTICA](#)

[518\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> CAVI PER IL TRASPORTO DI ENERGIA](#)

[519\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> CONFLITTO TRA PIÙ RICHIEDENTI](#)

[520\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> DECADENZA](#)

[521\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> DIVIETO DI SOSTA](#)

[522\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> DURATA](#)

[523\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> ESERCIZI DI VICINATO](#)

[524\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> INTRALCIO A CIRCOLAZIONE DI VEICOLI](#)

[525\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> INTRALCIO A CIRCOLAZIONE PEDONALE](#)

[526\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> LIMITI ACUSTICI](#)

[527\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> LIMITI LUMINOSI](#)

[528\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> OCCUPAZIONE DI FATTO](#)

[529\) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE](#)

530) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> PRESUPPOSTI

531) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

532) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> PROVVEDIMENTO

533) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> SILENZIO ASSENSO, INAPPLICABILITÀ

534) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO --> SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

295) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

607) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ILLEGITTIMO DINIEGO OCC. SUOLO PUBBLICO

757) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> DISPARITÀ DI TRATTAMENTO --> OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

*La numerazione delle categorie è quella convenzionale rivestita dalle stesse all'interno della tassonomia generale della giurisprudenza del network TERRITORIO.IT (al quale appartiene la Rivista PATRIMONIOPUBBLICO.IT).*

**n°208 AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA --> ALL'OCCUPAZIONE DI DEMANIO MARITTIMO**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1399 del 12/03/2012 - Relatore: Claudio Contessa -  
Presidente: Giuseppe Severini

**Sintesi: L'istituto della concessione provvisoria (art. 10 reg. nav. mar.) è limitato alle sole ipotesi in cui il rilascio di un titolo provvisorio si renda necessario per il tempo temporale intercorrente fra la scadenza della precedente concessione e il rilascio della successiva; esso, invece, è inapplicabile in tutte quelle circostanze in cui, nelle more del definitivo rilascio di una nuova concessione, l'Amministrazione ritenga comunque necessario instaurare un rapporto relativo al bene che in futuro costituirà oggetto del rapporto concessorio, dovendosi piuttosto far riferimento, in tali casi, all'istituto dell'occupazione anticipata (art. 38 cod. nav.).**

Estratto: «2.1. In primo luogo occorre esaminare il motivo di appello con cui si lamenta l'erroneità della sentenza per la parte in cui ha ritenuto di ricondurre l'atto abilitativo del 1988 alla nozione di 'occupazione anticipata' (art. 38 Cod. nav.) e non alla nozione di 'concessione provvisoria' ai sensi dell'art. 10 Reg. cod. nav..2.1.1. Il motivo è infondato, dovendosi confermare in parte qua la correttezza della sentenza impugnata per ciò che riguarda il richiamato profilo qualificatorio. Al riguardo, pur dovendosi convenire con l'appellante circa il fatto che il nomen iuris in concreto utilizzato non assume un rilievo inconfutabile ai fini della qualificazione della fattispecie (dovendosi piuttosto ritenere che fornisca a tali fini soltanto indizi presuntivi – peraltro rilevanti –), si deve tuttavia osservare che esiste un ostacolo normativo di fatto insuperabile all'accoglimento della tesi dell'appellante. Ci si riferisce alla circostanza – peraltro, puntualmente evidenziata dal primo giudice – secondo cui l'istituto della concessione provvisoria viene espressamente limitato dall'articolo 10 del Regolamento per la navigazione marittima alle sole ipotesi in cui il rilascio di un titolo provvisorio si renda necessario per il tempo temporale intercorrente fra la scadenza della precedente concessione e il rilascio della successiva ("la concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione, è regolata, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalità istruttoria (...)"). Ad avviso del Collegio, la disposizione richiamata rende in radice inapplicabile l'istituto della concessione provvisoria all'ipotesi (che qui ricorre) in cui, nelle more del definitivo rilascio di una nuova concessione, l'Amministrazione ritenga comunque necessario instaurare un rapporto relativo al bene che in futuro costituirà oggetto del rapporto concessorio. Del resto (e sotto il profilo sistematico), se l'attenuazione delle regole formali di cui è menzione all'articolo 10 del Regolamento per la navigazione marittima può ritenersi giustificato quante volte la concessione provvisoria segua nel tempo il rilascio di una concessione in senso proprio e preceda a sua volta un formale atto di rinnovo; al contrario la medesima attenuazione risulterebbe del tutto ingiustificata se si intendesse attribuirle la sostanziale funzione genetica di un nuovo rapporto concessorio, persino laddove (come nel caso di specie) il rapporto abbia ad oggetto relevantissime porzioni del demanio marittimo e consenta la realizzazione di ingentissime opere infrastrutturali. Non è irrilevante, inoltre,

osservare che la stessa dante causa dell'odierna appellante aveva formalmente qualificato il titolo che andava a richiedere come 'occupazione anticipata' della porzione demaniale, in tal modo richiamando in modo espresso l'istituto di cui all'art. 38 Cod. nav..Certo, non si può negare che nel caso in esame la corretta qualificazione giuridica del titolo in concreto rilasciato venisse resa piuttosto difficoltosa dalla presenza di alcuni elementi tipici di una concessione provvisoria (ci si riferisce, in particolare: a) alla determinazione di un canone provvisorio di concessione; nonché b) alla previa autorizzazione rilasciata dal(l'allora) Ministero della marina mercantile). Tuttavia, pur dovendosi dare atto delle rilevate incongruenze (idonee a determinare una fattispecie in parte perplessa nei suoi esatti contorni sistematici), si deve tuttavia ritenere che l'esame sostanziale invocato dalla stessa appellante induce a ritenere prevalenti gli indici idonei a ricondurre la fattispecie nell'ambito applicativo di cui all'articolo 38 Cod. nav. (in tema di occupazione anticipata). Concludendo sul punto, la sentenza merita di essere confermata laddove ha ritenuto: a) che l'atto rilasciato nel corso del 1988 in favore dell'Enel era configurabile come ipotesi di occupazione anticipata ai sensi dell'art. 38 Cod. nav.; nonché b) che, conseguentemente, alla vicenda di causa erano applicabili i criteri quantitativi di cui al d.m. 19 luglio 1989.»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.833 del 12/05/2011 - Relatore: Claudia Lattanzi - Presidente: Antonio Cavallari

**Sintesi: L'art. 10 D.P.R. 328/1952, nel definire la concessione provvisoria, prevede che questa venga rilasciata "per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione" e quindi prende in considerazione solo ipotesi in cui già sussiste una precedente concessione, che sia scaduta, e non ipotesi, quale quella in esame, nelle quali la concessione ancora non sia stata rilasciata.**

**Sintesi: Diversa dalla concessione provvisoria è l'ipotesi dell'anticipata occupazione, prevista dall'art. 38 cod. nav., per il quale l'autorità marittima ha il potere di autorizzare, in pendenza del procedimento di concessione, l'anticipata occupazione di area demaniale portuale a favore del richiedente la concessione, nonché l'uso di beni portuali e l'esecuzione di opere all'uopo necessarie, alle condizioni che saranno stabilite nel definitivo atto di concessione.**

Estratto: «2.1. La fattispecie in esame non rientra, così come ritenuto dalla ricorrente, nell'ambito della concessione provvisoria ma in quella dell'occupazione anticipata. In questo senso milita anzitutto il dato letterale, perché la stessa domanda della ricorrente era volta a ottenere, nelle more dell'adozione dell'atto formale di concessione, l'autorizzazione a occupare in via anticipata il bene, ed è inoltre da rilevare che l'atto di sottomissione, del 7 ottobre 1998 autorizza l'occupazione anticipata. Ma anche il dato normativo conduce a ritenere che la fattispecie in esame rientri nell'ambito dell'occupazione anticipata e non in quello della concessione provvisoria. Infatti, l'art. 10 Reg. Nav. Mar., nel definire la concessione provvisoria, prevede che questa venga rilasciata "per il periodo intercorrente



fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione” e quindi prende in considerazione solo ipotesi in cui già sussiste una precedente concessione, che sia scaduta, e non ipotesi, quale quella in esame, nelle quali la concessione ancora non sia stata rilasciata. Di ciò si trova conferma nel secondo comma dell’articolo in esame, che ai fini della misura del canone concessorio prevede che questo è dovuto in via provvisoria, nella misura già stabilita nell’atto di concessione originario. Diversa ipotesi è quella dell’anticipata occupazione, prevista dall’art. 38 cod. nav., per il quale l’autorità marittima ha il potere di autorizzare, in pendenza del procedimento di concessione, l’anticipata occupazione di area demaniale portuale a favore del richiedente la concessione, nonché l’uso di beni portuali e l’esecuzione di opere all’uopo necessarie, alle condizioni che saranno stabilite nel definitivo atto di concessione. Il caso in esame rientra evidentemente in questa ultima fattispecie, proprio perché non si è trattato di rinnovare una precedente concessione ma di determinarne una nuova e si è provveduto a disporre l’anticipata occupazione in attesa della formalizzazione del rilascio della concessione. Una volta stabilito che con il provvedimento del 1988 è stata consentita un’anticipata occupazione dell’area demaniale risulta infondato anche il secondo motivo, con cui si deduce che il d.m. 19 luglio 1989 non è applicabile al caso di specie perché la concessione è stata rilasciata anteriormente al 1° gennaio 1989.»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.132 del 29/01/2010 - Relatore: Silvia La Guardia - Presidente: Angela Radesi

**Sintesi: Pur senza necessità di vera e propria gara, l'autorizzazione all'occupazione temporanea di aree demaniali marittime deve sottostare ai principi di evidenza pubblica.**

Estratto: «L’impugnazione risulta fondata sotto l’assorbente profilo, denunciato col secondo motivo, della violazione dei principi di imparzialità, evidenza pubblica e par condicio che l’amministrazione comunale era tenuta ad osservare in presenza di due domande volte ad ottenere l’autorizzazione all’occupazione stagionale di arenile in località Le Cannelle per uso spiaggia attrezzata. La sottoposizione di autorizzazioni all’occupazione temporanea di aree demaniali marittime ai principi di evidenza pubblica, pur senza necessità delle modalità della gara vera e propria, è ricollegata da concorde giurisprudenza alla circostanza che con tali provvedimenti si forniscono occasioni di guadagno a soggetti operanti sul mercato.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.6736 del 30/10/2009 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Salvatore Veneziano

**Sintesi: L'autorizzazione all'occupazione di beni demaniali e di zone di mare territoriale, prevista dall'art. 36 cod. nav., presuppone un'esigenza temporanea ma non necessariamente eccezionale.**

**Sintesi: È illegittimo il diniego dell'autorizzazione all'occupazione di beni demaniali marittimi motivato con l'affermazione che l'attività di ormeggio di natanti da diporto durante il corso dell'intera stagione estiva rientra tra le**